

**TRIBUNALE DI TRIESTE**

**RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C.**

Per il dott. **GIORGIO FIDENATO** (FDNGRG61C07F144I) nella sua qualità di Presidente della associazione **AGRICOLTORI FEDERATI** (c.f. 80016590939) con sede legale in Pordenone, viale Lino Zanussi n. 3, rappresentato e difeso giusto mandato in calce al presente atto dall'avv. Francesco Silvestri (SLVFNC73A08G888W) del Foro di Pordenone con domicilio eletto presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Trieste (ex art. 170 c.p.c. si indicano i seguenti recapiti fax 0434 524688 e mail avvocato@pec.francescosilvestri.com)

**RICORRENTE**

**contro**

**REPUBBLICA ITALIANA** (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio in carica, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste ed elettivamente domiciliata in piazza Dalmazia n. 3 a Trieste

**RESISTENTE**

**OGGETTO: pagamento somma.**

1. La associazione Agricoltori Federati è una organizzazione sindacale di imprenditori agricoli che ha come proprio fine la tutela degli interessi generali delle imprese agricole, nonché fornire alle stesse servizi ed assistenza tecnica, legale, tributaria, fiscale etc.
2. La ricorrente rappresenta e tutela gli interessi generali e particolari degli imprenditori inquadrati nelle organizzazioni che ne fanno parte, ed associa tutti i soggetti imprenditori, conduttori in economia, in forme associate e coltivatori diretti, singoli o associati, che producono, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli, tutelando altresì

le loro associazioni dei produttori, cooperative, società ed altre forme associative, nonché le proprietà fondiarie.

3. Nell'esercizio della suddetta attività tra il 2005 ed il 2008 la ricorrente si avvaleva di dipendenti per i quali svolgeva la funzione di sostituto d'imposta.
4. Come risulta dal libro matricola che si produce (**doc. 1**) tra il 2005 ed il 2008 l'associazione ricorrente aveva oltre cinque dipendenti assunti alle proprie dipendenze (**doc. 2 copia contratti assunzione**) per i quali svolgeva le funzioni di sostituto d'imposta.
5. Come è noto il **sostituto d'imposta** è il soggetto obbligato per legge (Decreto Presidente della Repubblica 600/1973) a sostituire in tutto (ritenuta a titolo d'imposta) o in parte (ritenuta a titolo d'acconto) il contribuente nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria. L'obbligo si sostanzia nel trattenere all'origine le imposte dovute su salari, stipendi, pensioni, compensi o altri redditi erogati e, successivamente, nel versarle allo Stato.
6. Il sostituto d'imposta può identificarsi come nel caso di specie nel **datore di lavoro**, nell'Istituto previdenziale erogante pensioni, nel committente di un lavoratore autonomo, nella società erogante dividendi, nel curatore fallimentare, nel condominio, eccetera.
7. La sostituzione *a titolo d'imposta* viene attuata dal soggetto che eroga determinati tipi di reddito ed in tale ipotesi il sostituto trattiene e versa tutta l'imposta ed il beneficiario di tale reddito è libero da qualsiasi altro adempimento.
8. La sostituzione a titolo d'acconto viene attuata dal soggetto che eroga **redditi di lavoro dipendente, autonomo ed assimilati**. In questi casi l'obbligazione del dipendente, autonomo o assimilato, non si estingue

come nel caso della ritenuta a titolo d'imposta ma rimane soggetto passivo d'imposta. Tale ritenuta per il soggetto passivo d'imposta possessore di altri redditi rispetto a quelli di lavoro dipendente, autonomo o assimilato, risulta essere appunto, d'acconto, e come tale deducibile dall'imposta dovuta. L'onere del soggetto passivo d'imposta sarà quello di calcolare l'imposta complessiva dovuta al fisco sulla base del proprio reddito complessivo e dedurre l'importo che gli è stato trattenuto e versato. In questo caso come nell'altro sarà incombenza successiva del sostituto quella di certificare, mediante attestazione, la ritenuta effettuata al soggetto nei cui confronti è stata effettuata. Ciò consentirà al soggetto passivo d'imposta, qualora si tratti di ritenuta a titolo d'acconto, di conguagliarla nella propria dichiarazione annuale dei redditi.

9. **Nel caso di reddito di lavoro dipendente** la certificazione delle ritenute operate sarà costituita dal modello CUD che deve essere conforme al modello ministeriale (articolo 7-bis Decreto Presidente della Repubblica 600/1973).
10. Ulteriore incombenza del sostituto d'imposta sarà poi quella di dare conto al fisco delle imposte trattenute e versate per conto dei soggetti passivi d'imposta mediante una apposita dichiarazione annuale, denominata Modello 770. In tale dichiarazione specificherà le ritenute operate sugli emolumenti corrisposti ai singoli soggetti ed i versamenti effettuati al fisco.
11. Tale attività viene imposta al contribuente in forza della riserva di legge contenuta nell'art. 23 Cost. per cui *“nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”*.

L'art. 23 Cost. prevede la funzione di tutela della libertà e proprietà dei singoli anche se nella riserva di legge va vista non solo una funzione di garanzia dei singoli, ma anche una funzione istituzionale per la quale "la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposta si pone in funzione immediata e prevalente di interessi generali e solo in via mediata e subordinata agli interessi dei privati".

12. Considerato il principio di legalità nel suo significato generale, l'art. 23 Cost. viene interpretato nei modi di seguito esposti:

a) l'art. 23 riguarda le "prestazioni personali e patrimoniali imposte". Da questo punto di vista i tributi sono prestazioni coattive come le prestazioni obbligatorie di servizi pubblici, servizio militare... La Corte costituzionale ha individuato una nozione più ampia del concetto di tributo: essa ha considerato le imposte "in senso formale" ovvero le imposte come un atto autoritativo i cui effetti dipendono dalla volontà del soggetto passivo.

Successivamente la Corte ha ritenuto che l'art. 23 deve essere applicato anche alle "imposizioni in senso sostanziale" ovvero alle ipotesi in cui l'obbligazione, pur nascendo da un contratto, costituisca corrispettivo di un servizio pubblico che soddisfi un bisogno essenziale e sia reso in regime di monopolio. Quindi la corte ha considerato nell'art. 23 Cost non solo i tributi ma anche i corrispettivi che hanno fonte contrattuali in tutti i casi in cui vi siano dei profili autoritativi nella disciplina delle contrapposte prestazioni e quando il corrispettivo è fissato unilateralmente ed al privato resta solo la libertà di richiedere o meno la prestazione;

**b)** Il termine “legge” è assunto nell’art. 23 Cost. per indicare non solo la legge statale ordinaria ma ogni atto normativo avente efficacia formale di legge (dl, dlgs).

Problema particolare sorge per il rapporto tra riserva di legge e fonti comunitarie, in particolare con i regolamenti. Il problema è stato risolto dalla Corte costituzionale secondo la quale, con l’adesione al Trattato, l’Italia ha accettato una limitazione della propria sovranità che comporta una deroga alle norme costituzionali in materia di potestà legislativa, ma anche in materia di riserva di legge. Quindi i regolamenti hanno un proprio ambito di operatività e la ripartizione delle competenze è stabilita e garantita dal Trattato;

**c)** La riserva dell’art. 23 Cost. è relativa. Tale articolo infatti richiede che le prestazioni imposte abbiano solo una “base legislativa” per cui non occorre che la prestazione imposta sia regolata interamente dalla legge, ma la legge deve avere un contenuto minimo, al di sotto del quale la riserva non è rispettata.

Quindi, se la base dell’imposizione deve essere legislativa, occorre individuare quali aspetti della disciplina del tributo devono essere tassativamente previsti dalla legge e quali possono essere regolati con atti non legislativi (con atti regolamentari).

**13.** Va precisato che la riserva di legge non riguarda tutti i tipi di norme tributarie ma solo quelle di diritto sostanziale (ovvero le norme impositrici di prestazioni).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la legge deve stabilire il presupposto, i soggetti passivi e la misura del tributo. Inoltre la legge deve fissare anche la base imponibile e l’aliquota. Secondo la Corte costituzionale l’art. 23 Cost. è rispettato se la legge

indica la misura massima dell'aliquota od i criteri per la sua quantificazione. La determinazione del quantum dell'imposizione non può essere rimessa interamente all'atto dell'esecutivo senza indicare alcun criterio e limite in quanto dalla disciplina legislativa devono desumersi criteri oggettivi atti a guidare e circoscrivere adeguatamente le scelte relative all'entità della prestazione imposta.

14. Da quanto sopra esposto pare ragionevole ritenere che la riserva di legge non possa valere in ordine all'imposizione del sostituto d'imposta che obbliga il contribuente a sostenere i costi (non considerati dalla Legge) per pagare un debito altrui mentre l'amministrazione finanziaria (in violazione dell'art. 97 cost. che impone il principio del buon andamento) rimane depositaria del controllo a posteriori sanzionando anche penalmente chi non ottemperi.

La legge citata rende **obbligatori** degli adempimenti a carico del sostituto d'imposta anziché configurarli come facoltativi: solo in tale modo, ad avviso dello scrivente, la prestazione non sarebbe incostituzionale in quanto consentirebbe di realizzare le finalità perseguite dalla Legge senza arrecare un danno patrimoniale – senza nessuna utilità collettiva, all'operatore chiamato a rendere una prestazione cui non è tenuto e che è anche onerosa.

Agricoltori Federati lamenta di essere stata tenuta a svolgere una prestazione onerosa senza possibilità di scegliere e senza un corrispettivo per tale attività che produce vantaggi solo per la resistente mentre per i contribuenti rappresenta un costo senza beneficio né mediato né immediato.

15. Agricoltori Federati per gli anni dal 2005 al 2009 ha sostenuto costi per euro 10.105,63 (**doc. 3 copia fatture**) per svolgere la propria funzione di sostituto d'imposta che altrimenti non avrebbe corrisposto se solo l'amministrazione finanziaria avesse fatto il proprio dovere in ossequio a quanto prevede l'art. 97 della Costituzione.

Tale somma, che risulta dalle fatture allegate riguarda i servizi per calcolare le buste paga dei dipendenti e versare le ritenute e rappresenta un arricchimento senza giusta causa per la Repubblica Italiana che impone una prestazione non ricomprendibile nella riserva di Legge di cui all'art. 23 Cost almeno nei termini ora formulati.

16. Se così non fosse si determinerebbe un ingiustificato arricchimento a favore della resistente e come è noto, l'azione di arricchimento senza giusta causa è disciplinata dall'art. 2041 c.c. che prevede: *“chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”*.

Nel nostro ordinamento – come noto - vige il principio generale per cui ogni spostamento patrimoniale deve essere sorretto da giusta causa. L'ingiustificato arricchimento produce una iniquità patrimoniale che l'azione ex art.2041 c.c. mira ad eliminare; pertanto, il suo fondamento può rinvenirsi nell'esigenza di ristabilire l'equilibrio patrimoniale tra le parti.

17. L'azione di ingiustificato arricchimento ha natura personale e viene definita “sussidiaria”; l'art. 2042 c.c., ne prevede la proponibilità solo laddove non siano esperibili ulteriori rimedi idonei ad accordare tutela al danneggiato.

18. L'arricchimento deve essere conseguito in assenza di un titolo legale o contrattuale alla stregua del caso di specie dove la norma impositiva è palesemente viziata da illegittimità costituzionale.

Per arricchimento non si intende solo un incremento patrimoniale, ma anche in senso negativo un risparmio di spesa e deve, in ogni caso, trattarsi di un vantaggio patrimoniale. Può derivare da un comportamento dell'impovertito che esegue una prestazione nei confronti dell'arricchito mentre l'impovertimento consiste nella perdita economica correlata all'arricchimento.

19. Vi deve essere una stretta correlazione tra arricchimento e depauperamento ed ai fini della proponibilità dell'azione deve rinvenirsi un nesso di causalità diretto tra l'arricchimento e l'impovertimento, i quali devono scaturire da un unico fatto costitutivo. Tuttavia, al fine del soddisfacimento di un'esigenza di equità, la Corte di Cassazione ha previsto due casi eccezionali in riferimento ai quali l'azione di arricchimento indiretto è ritenuta ammissibile: l'arricchimento conseguito da un terzo a titolo gratuito e l'arricchimento mediato ottenuto dalla PA (Cass. SS.UU., n. 24772/2008).

20. Il rimedio di cui all'art. 2041 c.c. è pacificamente esperibile nei confronti della amministrazione pubblica, laddove quest'ultima riceva un vantaggio patrimoniale per mezzo di una prestazione posta in essere da un soggetto privato in assenza di giusta causa. Il rimedio dell'ingiustificato arricchimento nei confronti della PA è in rapporto di specialità con l'azione di cui all'art. 2041 c.c. in quanto, oltre ai presupposti indicati espressamente dalla citata norma deve presentare l'ulteriore requisito del **riconoscimento dell'utilità arrecata**

**dall'opera o dalla prestazione ricevuta.** L'aggiunta di un ulteriore condizione di proponibilità dell'azione si giustifica per la peculiarità del soggetto arricchito, che in quanto portatore di interessi pubblici, svolge un'attività improntata a regole di imparzialità e buon andamento.

21. L'apprezzamento dell'utilità dell'opera o della prestazione è un'attività riservata esclusivamente alla amministrazione pubblica, che la esplica attraverso l'emanazione di un atto formale ed esplicito. Il riconoscimento, in quanto atto di volontà, preclude al giudice ordinario di penetrare nella valutazione discrezionale ed in tal modo, il potere del giudice rimane limitato alla quantificazione dell'indennizzo, senza che in ciò egli sia vincolato dalla diversa quantificazione eventualmente effettuata dalla P.A. (Cass., SS.UU., n. 780/1948; Cass., SS.UU. n. 4198/1982).
22. Il riconoscimento può avvenire in maniera esplicita, ossia attraverso un atto formale, oppure in modo implicito, mediante, cioè, qualsiasi forma di utilizzazione dell'opera ricevuta o della prestazione svolta, da cui la P.A. abbia tratto vantaggio economico alla stregua del caso di specie. L'utilità può essere riconosciuta attraverso la dimostrazione dell'utilizzazione da parte dell'ente dell'opera o della prestazione secondo la sua naturale destinazione e senza la necessità di elementi formali che dimostrino in maniera inequivoca che la prestazione sia stata ritenuta vantaggiosa (Cass. n. 3322/2010; Cass. n. 10922/2008; Cass. SS.UU. n. 661/1964).
23. Una parte della giurisprudenza ritiene che il giudizio di utilità, pur mancando un provvedimento espresso, possa essere compiuto anche dal giudice che accerta se e in che misura l'opera o la prestazione sia-

no state effettivamente utilizzate dalla P.A. allorquando pur non adottando un provvedimento, l'amministrazione abbia utilizzato la prestazione (Cass. n. 19572/2007; Cass. n. 17703/2008) come nel caso di specie.

24. In virtù del principio di fungibilità dell'ente pubblico la giurisprudenza prevalente, avallata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, configura un'azione di ingiustificato arricchimento indiretto nei confronti della amministrazione pubblica (Cass. SS.UU., n. 24772/2008). L'indennizzo configura un debito di valore che sorge nel momento in cui avviene l'arricchimento altrui; ne consegue che a partire da tale momento va operata la rivalutazione monetaria e incominciano a decorrere gli interessi legali.
25. Per quanto attiene la determinazione dell'indennizzo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute a sanare un dibattito giurisprudenziale limitando l'entità dell'indennizzo al danno emergente. Pertanto il depauperato andrà ristorato soltanto della *"diminuzione patrimoniale subita e consistente in ogni genere di spese affrontate per effettuare le opere richieste"*; in difetto, ha osservato la Corte, il criterio di quantificazione dell'indennizzo risulterebbe di fatto assimilato a quello per la quantificazione del risarcimento extracontrattuale (Cass. SS.UU., n. 23385/2008).
26. Alla luce di quanto sopra esposto la ricorrente ritiene che la resistente Repubblica Italiana sia tenuta a corrispondere la somma di **euro 10.105,63** in quanto corrispettivo per la prestazione di sostituto d'imposta svolta a suo favore e comunque ad indennizzare la ricorrente per l'arricchimento senza giusta causa per l'attività svolta in luogo dell'amministrazione resistente che è tenuta per Legge ad un tanto.

27. In merito all'adeguatezza del rito *ex art. 702 – bis c.p.c.*, si specifica che la presente causa è fondata su fatti risultanti pacificamente dalla documentazione allegata e che non richiedono un'attività istruttoria complessa.

La controversia *de qua*, dunque, ben si presta ad essere risolta secondo la modalità del procedimento sommario di cognizione coerentemente con quanto pacifico in Giurisprudenza sui presupposti del rito *ex art. 702 – bis*: *“Sussistono i presupposti del rito sommario ex art. 702 bis e ss. c.p.c. quando le questioni poste dalle parti siano definibili allo stato degli atti oppure attraverso un’istruzione “sommaria”, la quale deve essere intesa, non già in senso deteriore come istruttoria “superficiale”, come tale non compatibile con un sistema giudiziario di accertamento delle pretese azionate, bensì - più propriamente - come istruttoria “snella”, “veloce” e “marginale”, requisito quest’ultimo che deve essere ravvisato quando appaiono prevalenti le questioni in diritto sollevate dalle parti ovvero quando la prova preconstituita documentale ex art. 187, comma 1, c.p.c. assuma una valenza assorbente” (ex multis Trib. di Viterbo, sent. del 12.07.2010).*

28. Ai fini della procedibilità in data 02.11.2014 (**doc. 4**) il ricorrente ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una prima richiesta di rimborso delle spese sostenute e successivamente ha reiterato l'istanza in data 31.12.2014 (**doc. 5**) senza ottenere positivo riscontro.

29. In data 26 febbraio 2015 per il tramite dello scrivente procuratore veniva invitata (**doc. 6**) la resistente a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ottenendo in data 31 marzo 2015 (**doc. 7**) risposta ne-

gativa, rendendo necessario il presente processo.

Tutto ciò premesso il sottoscritto procuratore *ut supra* legittimato

### CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale di Trieste voglia, ai sensi dell'art. 702 -*bis*, comma 3 c.p.c., fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando al resistente un termine per la sua costituzione

### ED INVITA

la resistente, **REPUBBLICA ITALIANA** (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste elettivamente domiciliata in piazza Dalmazia n. 3 a Trieste a costituirsi nel predetto termine ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 702 -*bis*, comma 3 c.p.c. ed a comparire all'udienza che sarà fissata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 702 -*bis*, comma 2 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 702 -*bis* commi 4 e 5 c.p.c. per sentire accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

**IN MERITO: condannare**, per le ragioni esposte in narrativa, la resistente **REPUBBLICA ITALIANA** al pagamento in favore della associazione **AGRICOLTORI FEDERATI** la somma di **Euro 10.105,63** oltre interessi e rivalutazione monetaria per le ragioni esposte in narrativa;

**in via subordinata**, accertato l'arricchimento senza giusta causa della resistente in danno della **AGRICOLTORI FEDERATI** condannarsi la **REPUBBLICA ITALIANA** al pagamento della somma di euro **10.105,63** quale indennizzo ex art. 2041 c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singolo pagamento effettuato al saldo.

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre 15% per spese generali con distrazione a favore del procuratore antistatario.

**IN VIA ISTRUTTORIA:** I. si producono i seguenti documenti: 1) copia libro matricola Agricoltori Federati; 2) copia contratti assunzione dipendenti Agricoltori Federati; 3) copia fatture consulente fiscale; 4) lettera avv. Silvestri 02.11.2014; 5) lettera avv. Silvestri 31.12.2014; 6) invito negoziazione assistita 26 febbraio 2015; 7) lettera Presidenza del Consiglio 31 marzo 2015.

II. Si chiede disporsi CTU per determinare la congruità delle somme indicate quale costo per calcolare i sostituti di imposta dalla ricorrente.

III. Si chiede di essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze:

- 1) Vero che dal 2005 al 2009 ero dipendente della associazione Agricoltori Federati;
- 2) Vero che l'associazione Agricoltori Federati operava le ritenute d'acconto sugli stipendi erogati e provvedeva a versarli all'erario;
- 3) Vero che per tale attività pagava un compenso allo studio Zucchini di Udine;
- 4) Vero che tale compenso ammontava ad euro 10.105,63 per gli anni dal 2005 al 2009;

Si indicano come testimoni: Stabarin Viviana, Marco Cigana, Salvatore Cigana, Basoni Andrea, Pillinini Paola.

Si dichiara che il valore della presente domanda è pari ad euro 11.000,00 e che quindi il contributo unificato versato ammonta ad euro 118,50.

Pordenone - Trieste, 26 agosto 2015

avv. Francesco Silvestri